

---

## Nota informativa al Contraente

---

### Rami danni - Auto

---

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 Maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1

#### Informazioni relative alla Società

##### Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)

L'impresa assicuratrice è la RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

##### Sede legale

Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia).

##### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 26.11.1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31.12.1984.

2

#### Informazioni relative al Contratto

##### Informazioni generali

##### Contratto di assicurazione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.

##### Legislazione applicabile al Contratto

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, disciplinata dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

##### Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Ai sensi dell'art. 2947 C.C. "il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso".

##### Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

##### **RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.**

Servizio Clienti

Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia)

Numero verde 800-686868

Fax 0272169145 - fax 0272165028

Indirizzo e-mail info@rasnet.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

##### **ISVAP**

Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

---

---

## Segue **Nota informativa al Contraente Rami danni - Auto**

---

Richiamiamo l'attenzione del Contraente sull'esigenza che:

- durante la marcia del veicolo, il conducente ed i passeggeri indossino sempre la cintura di sicurezza ricordando che, a norma del vigente Codice della Strada, chiunque non faccia uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto a sanzione amministrativa;
- durante la guida del ciclomotore, del motociclo o di motocarrozze il conducente ed i passeggeri indossino e tengano regolarmente allacciato il casco protettivo conforme ai tipi omologati, ricordando che, a norma del vigente Codice della Strada, chiunque non faccia uso del suddetto casco è soggetto a sanzione amministrativa.

**Sono esenti da tale obbligo esclusivamente i conducenti ed i passeggeri:**

- di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
- di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

### **Informazioni specifiche**

Il 1° Luglio 1994 è stato liberalizzato il mercato assicurativo italiano in relazione alla Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

Per i consumatori ciò comporta la disponibilità di un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere la copertura che meglio risponde alle singole esigenze. In funzione delle esigenze di conoscibilità e confrontabilità dei prodotti offerti dal mercato, la Società fornisce le seguenti informazioni:

### **Oggetto del Contratto**

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione (Legge 990/69) e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza (documento che prova il contratto di assicurazione), le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi in ogni caso i danni eventualmente subiti dal conducente del veicolo, responsabile del sinistro, nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 4 comma 2°, lett. a), b) e c) della Legge 990/69.

### **Durata del contratto**

Ad eccezione delle ipotesi in cui sia inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto, senza necessità dell'invio della disdetta, si risolve alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione sarà comunque operante sino alla decorrenza di una eventuale nuova polizza e in ogni caso fino al massimo di 15 giorni dopo la scadenza, salvo che una delle due parti abbia comunicato all'altra, prima della scadenza, la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo, anche in caso di sostituzione della polizza stessa prima della scadenza. Tale inoperatività è prevista anche per i contratti aventi durata inferiore all'anno. Nel caso di contratti ove sia inserita la clausola di tacito rinnovo, il contratto giunto a scadenza, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 30 giorni prima, si rinnova automaticamente di anno in anno. In questo caso l'invio della disdetta, da parte sia del Contraente sia della Società, determina l'inoperatività del "periodo di tolleranza" di cui al secondo comma dell'art. 1901 del Codice civile.

### **Diritto di rivalsa e Rinuncia al diritto di rivalsa - Veicoli diversi dai ciclomotori**

Per i veicoli diversi dai ciclomotori, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso mediante pagamento da parte del Contraente di un sovrappremio sulla garanzia R.C. Auto nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;

---

---

## Segue **Nota informativa al Contraente Rami danni - Auto**

---

- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
  - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- Qualora il contratto sia stipulato con formule tariffarie che prevedano limitazioni di copertura nel caso di guida da parte di persone diverse da quelle identificate in polizza (Guida Esclusiva e Guida Esperta), o nel caso di guida del veicolo in periodi non concordati, (formula Guida su Misura) la Società eserciterà, inoltre, diritto di rivalsa, fino ad un massimo di Euro 5.000, per le somme eventualmente pagate a terzi a seguito di sinistro nelle seguenti ipotesi:

- qualora il sinistro avvenga in un periodo non previsto dalla formula Guida su Misura;
- nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, per la formula Guida Esclusiva;
- nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, per la formula Guida Esperta.

In questi casi la Società non eserciterà la rivalsa solo se:

- l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

### **Diritto di rivalsa e Rinuncia al diritto di rivalsa - Ciclomotori**

Relativamente ai ciclomotori, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso mediante pagamento da parte del Contraente di un sovrapprezzo sulla garanzia R.C. Auto nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

### **Rimborso degli importi liquidati dalla Società**

Nel caso di assicurazione stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus, Bonus Malus Motocicli, No Claim Discount/Pejus e No Claim Discount, il Contraente ha la facoltà di evitare l'evoluzione della classe di merito in MALUS, rimborsando gli importi liquidati dalla Società a seguito di sinistro e ciò indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto.

### **Conservazione delle classi di merito**

Nei casi sottoelencati, il Cliente ha il diritto di assicurare un nuovo veicolo usufruendo della classe di merito maturata per quello precedente, purché si tratti di un veicolo dello stesso tipo.

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni e comunque anche da un soggetto diverso dall'assicurato che risulti convivente con lo stesso in base allo stato di famiglia.

#### **■ Furto del veicolo**

E' possibile beneficiare della classe di merito in corso al momento del furto per assicurare un nuovo veicolo, a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto.

Il Contraente è tenuto a dare notizia del furto alla Società, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

#### **■ Vendita del veicolo e Consegna in Conto Vendita**

E' possibile assicurare un nuovo veicolo beneficiando della classe di merito maturata per il veicolo venduto. Questa facoltà è concessa anche nel caso in cui il precedente veicolo venga consegnato in conto vendita. Il Contraente deve restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita; il Proprietario del veicolo deve rimanere invariato, salva l'ipotesi in cui il nuovo proprietario sia un familiare (genitore, fratello, coniuge, figlio) dell'assicurato o anche suo convivente more uxorio, purché risultanti anagraficamente conviventi con l'assicurato stesso in base allo stato di famiglia.

---

---

## Segue **Nota informativa al Contraente Rami danni - Auto**

---

### ■ **Distruzione, Demolizione e/o Esportazione Definitiva del veicolo**

E' possibile assicurare un nuovo veicolo beneficiando della classe di merito maturata per il veicolo distrutto, demolito e/o esportato all'estero in via definitiva. Il Contraente è tenuto a dare comunicazione alla Società della distruzione, demolizione e/o esportazione, fornendo:

#### **per tutti i veicoli tranne i ciclomotori**

- attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;

#### **per i ciclomotori**

- attestazione comprovante l'avvenuta demolizione, rilasciata esclusivamente da un demolitore autorizzato dalla Motorizzazione Civile.

### **Attestazione dello stato di rischio**

In occasione della scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore, il Contraente o il proprietario del veicolo hanno diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato di rischio.

### **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, contattando immediatamente il servizio telefonico Pronto Ras al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

La denuncia di sinistro può essere inoltrata alla Società anche via internet, utilizzando la sezione Denuncia Sinistro del sito [www.ras.it](http://www.ras.it).

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento;
- le modalità dell'evento e l'entità del danno;
- il nome e il domicilio degli eventuali testimoni;
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente (garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici);
- copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente (garanzia Sospensione della patente).

Per la sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 39/1977, la denuncia scritta deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso al quale, nel più breve tempo possibile, devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Inoltre, ai fini del Provvedimento ISVAP 1764/2000 (ad attuazione della Legge 137/2000), la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

### **La Società aderisce alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID)**

Ciò consente al Contraente o all'Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore. La Convenzione si applica quando:

- si tratta di urto fra due soli veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole) assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione;
- il "Modulo Blu" è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.

**Quando non è applicabile la suddetta Convenzione, si può richiedere il risarcimento dai danni subiti direttamente all'assicurazione del civilmente responsabile, ai sensi dell'art. 5 della Legge 57/2001 e degli artt. 8 e 9 del DPR 45/1981, con le seguenti modalità:**

- la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il "Modulo Blu";
- nella richiesta di risarcimento devono essere indicati il luogo, i giorni, e le ore in cui il mezzo o le cose danneggiati possono essere periziati (nei normali orari di lavoro di almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento);
- nel caso di danni fisici a persone, la richiesta di risarcimento deve contenere l'indicazione dell'età, dell'attività, del reddito del danneggiato, dell'entità delle lesioni da esso subite, nonché l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, del certificato di morte.

L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti nei vari casi dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

### **Modalità di risarcimento del danno**

Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro 3 mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 del codice penale.

Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.

---

---

**3**

**Informazioni in  
corso di Contratto**

---

Segue **Nota informativa al Contraente Rami danni - Auto**

---

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.


**Avvertenze**

**La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e pertanto le informazioni relative al contratto R.C. Auto non costituiscono contenuto contrattuale.**

La nota deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

**Riunione Adriatica di Sicurtà**



---